



CITTÀ DI APRILIA
(Provincia di Latina)

**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI
RECLAMO/MEDIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 17 BIS D.LGS. N.
546/1992**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 25/07/2023

Sommario

ART. 1 - Oggetto del Regolamento	3
ART. 2 - Finalità del Regolamento	3
ART. 3 - Limiti dei regolamenti	3
ART. 4 - Ambito di applicazione.....	3
ART. 5 - Valore della lite	4
ART. 6 -Inammissibilità della mediazione.....	4
ART. 7 - Istanza di mediazione.....	4
ART. 8 - Effetti della presentazione dell'istanza di reclamo/mediazione.....	5
ART. 9 - Trattazione dell'istanza di mediazione	5
ART. 10 - Il mediatore tributario.....	5
ART. 11 - Esame preliminare dell'istanza di mediazione.....	5
ART. 12 - Accordo di mediazione.....	6
ART. 13 - Perfezionamento dell'accordo di mediazione	6
ART. 14 -Sanzioni	6
ART. 15 - Mancato perfezionamento della mediazione.....	6
ART. 16 - Pagamenti rateali	6
ART. 17 - Provvedimento di diniego	6
ART. 18 - Sospensione	7
ART. 19 - Spese di giudizio.....	7
ART. 20 - Entrata in vigore.....	7
ART. 21 - Norme finali.....	7

ART. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per la mediazione tributaria definite dall'art. 17 bis del D.Lgs. n. 546/1992 e s.m.i., su controversie aventi ad oggetto atti impositivi e di riscossione emessi dall'Ente, nonché dinieghi espressi o taciti di rimborsi e di ogni altro atto per il quale la legge preveda l'autonoma impugnabilità innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado competente. Detto Regolamento è conforme:
 - agli artt. 117 e 119 della Costituzione;
 - all'art.7 del D.Lgs. n. 267/2000;
 - all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;
 - all'art. 50 della L. n. 449/1997.
2. L'istituto del reclamo/mediazione, ai sensi dell'art. 17 bis, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 546/1992 e s.m.i. e dell'art. 10, comma 2, del D.L. n. 50/2017, convertito in L. n. 96/2017, trova luogo obbligatoriamente prima della procedibilità del ricorso relativo a controversie tributarie di valore non superiore ad € 50.000,00.

ART. 2 - Finalità del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento, che disciplina l'istituto del reclamo/mediazione relativo alle controversie in ambito di fiscalità locale, sono finalizzate ad incentivare la deflazione del contenzioso tributario e sono volte all'esame preventivo della fondatezza dei motivi del ricorso e della legittimità della pretesa tributaria, in modo da verificare la possibilità di evitare, con il raggiungimento dell'accordo, che la controversia prosegua davanti alla competente Corte di Giustizia Tributaria di I Grado. A tal fine, le norme disciplinano un procedimento amministrativo di composizione della controversia che può concludersi con un accordo delle stesse parti, senza ausilio di terzi e senza spese per l'Ente.
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono altresì volte a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa, nonché l'imparzialità della stessa e la trasparenza nelle procedure poste in essere dal responsabile della procedura di reclamo/mediazione, nominato dalla Giunta dell'Ente con atto deliberativo. Le previsioni qui contenute sono conformi ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nell'intento di instaurare un rapporto di collaborazione con il contribuente e di semplificazione dei relativi adempimenti.

ART. 3 - Limiti dei regolamenti

1. Il presente Regolamento, nonché quelli che disciplinano le entrate di natura tributaria, sono soggetti ai vincoli stabiliti dalla riserva di legge prevista dalla Costituzione in materia tributaria, nonché ai limiti fissati dai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.
2. L'applicabilità delle disposizioni aventi carattere generale di cui al presente Regolamento è vincolata alla compatibilità dalle stesse con le previsioni di cui agli specifici regolamenti disciplinanti i singoli tributi che continuano ad essere in vigore e che, ove in contrasto, prevalgono rispetto alle previsioni del presente regolamento.

ART. 4 - Ambito di applicazione

1. L'istituto del reclamo/mediazione, ai sensi dell'art. 17 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992 (e s.m.i.) e dell'art. 10, comma 2, del D.L. n. 50/2017, convertito in L. n. 96/2017, si applica alle controversie tributarie di valore non superiore a € 50.000,00 (cinquantamila/00).
2. Il reclamo/mediazione può riguardare le controversie relative a:
 - avviso di accertamento/liquidazione;
 - provvedimento di irrogazioni di sanzioni;
 - ruolo;
 - diniego espresso o tacito al rimborso di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altre somme non dovute;
 - diniego o revoca di agevolazioni;
 - cartelle o ingiunzioni di pagamento limitatamente a vizi propri;

- ogni altro atto per cui la legge prevede autonoma impugnabilità davanti alle Corti di Giustizia Tributarie di I Grado.
3. L'istanza di reclamo/mediazione non è proponibile quando l'impugnazione riguarda:
- controversie di valore superiore a € 50.000,00;
 - controversie di valore indeterminabile, salvo quelle di natura catastale di cui all'art. 2, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. n. 546/1992 (e s.m.i.), concernenti il classamento degli immobili e l'attribuzione della rendita catastale;
 - controversie relative ad atti non impugnabili.

ART. 5 - Valore della lite

1. Il valore della controversia è determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992. Al fine di determinare il valore della controversia occorre fare riferimento a ciascun atto impugnato; in particolare, occorre considerare l'importo del tributo contestato dal contribuente a seguito di impugnazione dell'atto.
2. L'importo di cui al precedente comma 1 deve essere assunto al netto degli interessi, delle eventuali sanzioni e di ogni altro eventuale accessorio. Qualora si sia in presenza di impugnazione esclusivamente di atti di irrogazione delle sanzioni, il valore è costituito dall'ammontare di queste ultime.
3. Per le controversie aventi ad oggetto il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, il valore della lite è determinato tenendo in considerazione l'importo del tributo chiesto a rimborso, al netto di accessori, prendendo a riferimento ogni singolo anno d'imposta, quando l'istanza ne contempli più di uno.

ART. 6 -Inammissibilità della mediazione

1. L'istanza di reclamo/mediazione è inammissibile se:
 - il ricorso è presentato tardivamente;
 - il ricorso è proposto avverso un atto per il quale la legge non preveda l'autonoma impugnabilità innanzi alle Corti di Giustizia Tributarie competenti.
2. L'istanza di reclamo/mediazione è improponibile se l'atto impugnato è:
 - di valore superiore a € 50.000,00 (cinquantamila/00);
 - di valore indeterminabile (salvo quelle di natura catastale, concernenti il classamento degli immobili e l'attribuzione della rendita catastale);
 - relativo a provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 472/1997 ("Sanzioni accessorie");
 - relativo a istanze di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 472/1997 ("Ipoteca e sequestro conservativo").

ART. 7 - Istanza di mediazione

1. Ai sensi delle disposizioni dettate dall'art. 17 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992 e s.m.i., il ricorso, presentato nelle modalità previste dall'art. 16 bis del D.Lgs. n. 546/1992 entro 60 giorni dalla notificazione dell'atto che si intende impugnare (con esclusione dei giorni compresi nella sospensione feriale), produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione, tesa a chiedere la rideterminazione dell'ammontare della pretesa.
2. La presentazione del ricorso introduce automaticamente il procedimento di reclamo/mediazione.
3. Pertanto, dalla proposizione dell'impugnazione derivano, oltre agli effetti sostanziali e processuali del ricorso, anche quelli del reclamo/mediazione.
4. Per le controversie disciplinate dal presente regolamento, il contribuente ha la facoltà di inserire nel ricorso una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.
5. Se il valore della lite non supera € 3.000,00 (determinato ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento), il ricorso può essere proposto personalmente dal contribuente ex art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992; se il valore supera tale importo, vi è l'obbligo di assistenza da parte di un difensore abilitato.

ART. 8 - Effetti della presentazione dell'istanza di reclamo/mediazione

1. Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, la presentazione del ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. La procedura di reclamo/mediazione deve essere conclusa, a pena di improcedibilità del ricorso, entro il termine di novanta giorni dalla data di notifica di quest'ultimo.
2. La presentazione dell'istanza, che sospende per un periodo di novanta giorni i termini di costituzione in giudizio presso la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado competente, avvia una fase amministrativa, affidata al nominato responsabile della mediazione, per la risoluzione, totale o parziale, della controversia o di rigetto dell'istanza.
3. Con l'introduzione del comma 9 bis dell'art. 17 bis del D. Lgs. n. 546/1992 ad opera dell'art. 4, comma 1, lett. e), della L. n. 130/2022, a partire dai ricorsi notificati dal 16 settembre 2022, nelle ipotesi di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione formulata ai sensi del comma 5 del citato art. 17 bis, la soccombenza di una delle parti, in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione, comporta, per la parte soccombente, la condanna al pagamento delle relative spese di giudizio.

ART. 9 - Trattazione dell'istanza di mediazione

1. Il ricorso presentato ai sensi del precedente art. 7, viene assegnato al responsabile della mediazione unitamente al fascicolo di competenza contenente tutti gli atti utili alla trattazione del ricorso stesso.
2. Ai fini di quanto previsto dall'art.17 bis, comma 4, del D.Lgs. n. 546/1992, il reclamo e/o la proposta di mediazione sono esaminati dal responsabile della mediazione in conformità alle specifiche disposizioni che disciplinano la singola entrata tributaria.
3. Alla trattazione del ricorso si applicano le norme del procedimento amministrativo in quanto compatibili.

ART. 10 - Il mediatore tributario

1. Il mediatore tributario (di seguito mediatore), soggetto distinto ed autonomo rispetto al responsabile dell'istruttoria che ha condotto all'emissione dell'atto impugnato, è dotato delle necessarie competenze tecniche e professionali per il corretto esame della procedura di reclamo/mediazione, nonché di potere di rappresentanza dell'Ente in giudizio e viene individuato tra i funzionari dell'Ente con delibera di giunta comunale.
2. Il mediatore è supportato dai dipendenti dell'Ufficio Tributi che svolgono attività di collaborazione ed esecutive inerenti e necessarie alla procedura di mediazione, non rientranti nei compiti del mediatore.

ART. 11 - Esame preliminare dell'istanza di mediazione

1. Il mediatore, in via preliminare, verifica che l'istanza contenga tutti gli elementi necessari alla trattazione.
2. Il mediatore, accertata l'ammissibilità dell'istanza, anche avvalendosi degli uffici responsabili dell'istruttoria che ha condotto all'emissione dell'atto impugnato, verifica l'impossibilità di procedere all'annullamento dell'atto impugnato e l'eventuale possibilità di procedere alla mediazione. Esaminata la documentazione allegata al ricorso, il mediatore procede alla trattazione dello stesso valutando l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente previa convocazione e /o trasmettendo una proposta di mediazione al ricorrente.
3. L'Ufficio Tributi (e/o altro Ufficio eventualmente), a seguito di richiesta del mediatore, deve trasmettere tutta la documentazione a sostegno della motivazione dell'atto impositivo oggetto di ricorso, obbligatoria ai fini della legittimità della pretesa per come rappresentata nell'atto emesso.
4. In caso di richiesta di rateizzazione, il mediatore provvederà al calcolo degli interessi previsto dalla normativa e al controllo sul corretto adempimento dell'accordo di mediazione. In caso di mancato pagamento di una sola rata tra quelle previste dal piano di dilazione, l'accordo di mediazione perde efficacia e si procederà secondo la normativa vigente con gli atti consequenziali.
5. In caso di mancata comparizione del ricorrente e/o mancata accettazione della proposta entro i termini previsti, il mediatore chiude il procedimento di mediazione con esito negativo.

ART. 12 - Accordo di mediazione

1. Qualora le parti pervengano ad un accordo, con accoglimento della proposta di mediazione o con accettazione del contribuente della proposta formulata dall'ente impositore, lo stesso dovrà risultare da atto scritto ovvero dal verbale delle attività di mediazione redatto dal mediatore.
2. L'atto scritto dell'accordo di cui al comma precedente riporta le procedure che hanno consentito alle parti di addivenire ad una soluzione stragiudiziale della controversia e indica i seguenti elementi minimi essenziali:
 - le modalità con cui si è pervenuti all'accordo;
 - l'indicazione specifica degli importi risultanti dalla mediazione, ossia l'ammontare del tributo, a cui saranno aggiunti gli interessi calcolati secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, in caso di richiesta di rateizzazione da parte del ricorrente;
 - le modalità di versamento.

ART. 13 - Perfezionamento dell'accordo di mediazione

1. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra il mediatore e il contribuente, delle somme dovute o della prima rata (in caso di pagamento rateale).
2. Nelle controversie aventi ad oggetto la restituzione di somme, la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo contenente i termini e le modalità di pagamento.
3. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute dal contribuente. Tale documento consente che venga data esecuzione al pagamento concordato, rappresentando titolo per l'azione esecutiva.
4. L'accettazione della proposta di mediazione del ricorrente comporta la rinuncia espressa al contenzioso e al deposito del ricorso presso la competente Corte di Giustizia Tributaria di I Grado. Allo stesso modo l'Ente rinuncia alla pretesa iniziale e a costituirsi in giudizio, se l'accordo è perfezionato secondo le statuizioni del presente regolamento.

ART. 14 -Sanzioni

1. A seguito del perfezionamento dell'accordo di mediazione, le sanzioni applicate ed indicate nell'atto impugnato sono corrisposte nella misura agevolata del trentacinque per cento (35%) del minimo previsto dalla legge nei casi in cui ricorrono i presupposti di rideterminazione della pretesa tributaria (rideterminazione della base imponibile).
2. L'Ufficio può formulare una proposta di mediazione per il pagamento integrale del tributo, con beneficio della riduzione delle sole sanzioni, sole se il beneficio di tale riduzione non sia più elevato di quanto consentito per effetto di acquiescenza in una fase amministrativa antecedente a quella della mediazione.

ART. 15 - Mancato perfezionamento della mediazione

1. Nel caso in cui non si pervenga al perfezionamento dell'accordo di mediazione nei modi di cui al precedente articolo 13, il contribuente può proseguire con la procedura di ricorso, attraverso la costituzione in giudizio, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 546/1992.

ART. 16 - Pagamenti rateali

1. In caso di rateazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 218/1997 e s.m.i.

ART. 17 - Provvedimento di diniego

1. Qualora, all'esito dell'esame preliminare, il reclamo e/o l'eventuale proposta di mediazione non siano procedibili, il mediatore, entro novanta giorni dalla notificazione del ricorso all'Ente, chiude la fase amministrativa di esame della mediazione, inviando un provvedimento di diniego al contribuente.
2. Il provvedimento di diniego riporta le ragioni, di fatto e di diritto, che stanno alla base della pretesa tributaria.

ART. 18 - Sospensione

1. Ai termini contenuti negli articoli precedenti, ove applicabile, opererà la sospensione feriale ex art. 1 della L. n. 742/1969, così come modificato dall'art. 16 del D.L. n. 132/2014.

ART. 19 - Spese di giudizio

1. Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992, le spese di giudizio davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado dovute dalla parte soccombente, saranno maggiorate del 50% a titolo di rimborso delle maggiori spese relative alla procedura di reclamo/mediazione.

ART. 20 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, in vigore dalla sua approvazione, sarà pubblicato su l'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito www.comune.aprilia.it alla sezione Amministrazione Trasparente – Disposizioni Generali – Atti Generali – Regolamenti Comunali – Tasse e Tributi.

ART. 21 - Norme finali

1. A decorrere dall'applicazione del presente regolamento, sono abrogate tutte le disposizioni e gli altri regolamenti comunali in contrasto con le previsioni contenute nel presente regolamento, salvo quanto previsto dal precedente art. 3, comma 2.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applica la normativa vigente in materia.
3. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modifica del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.